

Verifica delle eventuali irregolarità inerenti le dichiarazioni relative all'esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica.

Esenzioni dalla
compartecipazione
alla spesa sanitaria



Decreto Ministero dell'Economia del 11/12/2009

«Verifica delle esenzioni, in base al reddito, della compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»


Definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale

Sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria

Le quattro tipologie di esenzioni da reddito a livello nazionale sono:


- **E01** - per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
- **E02** – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- **E03** - titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;
- **E04** - titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Le Regioni possono integrare le condizioni di esenzioni nazionali con altre proprie.




Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l'elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione.

Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni dell'elenco, è tenuto a recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza (in Lombardia ASST), munito di documento di identità valido, e autocertificare il suddetto diritto e ricevere il certificato di esenzione per reddito.




A fronte della richiesta di ottenere l'esenzione per reddito, la ASST, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione del Sistema Tessera Sanitaria, rilascia all'assistito il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito o per disoccupazione, **valido per l'anno solare in corso**, che riporta il codice di esenzione da apportare sulla ricetta del SSN.

L'assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare fiscale di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito o disoccupazione



Il Sistema Tessera Sanitaria rende annualmente disponibili le informazioni relative ai controlli di incongruenza tra lo stato di esenzione per reddito o disoccupazione autocertificato dall'assistito e le informazioni rilevate dall'Agenzia delle Entrate per individuare eventuali indebite fruizioni del diritto all'esenzione e valutare le conseguenti somme da recuperare




L'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia in attuazione delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, sta mettendo in atto interventi finalizzati al recupero dei ticket non pagati nei casi di accertata irregolarità inerenti le autocertificazioni relative all'esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica,

Possono, infatti, beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket solo i cittadini che rientrano in particolari condizioni (individuate con leggi statali e regionali)

Dagli accertamenti esperiti, sulla base delle risultanze acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria, sono emerse irregolarità relativamente ad un notevole numero di esenzioni fruite.


Per dare evidenza del fenomeno si riportano alcuni numeri:

anno	n. Pazienti con dichiarazione irregolare
2012	8,781
2013	7,264
2014	9.021
2015	9,851
2016	11,271
2017	11,582



ATS Pavia, in attuazione del DM 11 dicembre 2009 e della Legge Regionale n. 33/2009, procede con la trasmissione dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione di illecito amministrativo ai soggetti per i quali sono emerse le irregolarità.

La violazione può essere estinta mediante il pagamento di una quota che varia in relazione alla prestazione erogata in regime di esenzione.




A seguito dell'accertata irregolarità della autocertificazione dell'esenzione per reddito o disoccupazione l'ATS procede nell'ordine:

1 – a notificare il verbale di accertamento, contestazione e notificazione di illecito amministrativo

2 – a notificare l'ordinanza ingiunzione qualora non sia stata versata la somma dovuta indicata nel verbale di contestazione

3 – a procedere con la riscossione coattiva mediante la messa a ruolo esattoriale




Nel **verbale di accertamento e contestazione** sono precisate – ai sensi della Legge n. 689/1981 - le somme da versare a titolo di:

- recupero dell' importo del ticket non pagato;
- sanzione amministrativa in misura ridotta (pari all'importo del ticket evaso);
- rimborso delle spese amministrative sostenute da ATS per il procedimento, comprensive di interessi legali

La documentazione ricevuta dal soggetto sanzionato è costituita da:

- Verbale di accertamento e contestazione emesso da ATS
- Allegato elaborato da Tessera Sanitaria (MEF) riportante:
 - 1) soggetto titolare dell'esenzione e soggetto assistito esente
 - 2) composizione del nucleo fiscale con evidenza del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico
 - 3) esito Tessera Sanitaria riportante le irregolarità riscontrate e l'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica con precisazione dell'importo del ticket non versato
- fattura relativa alle prestazioni contestate con evidenza degli importi da corrispondere



Nell'allegato elaborato da Tessera Sanitaria figurano i seguenti soggetti:

TITOLARE: trattasi di colui che ha prodotto la autocertificazione sulla base della quale è stata rilasciata l'esenzione;

DICHIARANTE: trattasi di colui che effettua la dichiarazione dei redditi;

ESENTE: trattasi del soggetto che ha usufruito gratuitamente della prestazione;

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE FISCALE: il reddito del nucleo familiare fiscale è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE FISCALE

Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Quindi costituiscono il nucleo familiare fiscale il dichiarante, il coniuge e tutti i familiari a carico, ossia con reddito inferiore ad euro 2.840,51 (figli minori che risiedono con il proprio genitore, figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo, figli maggiorenni a carico ecc).

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE FISCALE

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

DEFINIZIONE DI REDDITO AI FINI DELL'ESENZIONE

Il reddito considerato ai fini dell'esenzione è quello riferito alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Il reddito da considerare è sempre quello del nucleo familiare fiscale lordo

Il reddito complessivo ai fini dell'esenzione è la somma di tutti i redditi del nucleo familiare fiscale (quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, come sommatoria dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia).

DEFINIZIONE DI REDDITO AI FINI DELL'ESENZIONE

Nel nucleo familiare fiscale si considera quindi il reddito:

- del **capo famiglia**
- del **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato o del **componente dell'unione civile** (indipendentemente dall'entità del reddito)
- dei **figli** (se inferiore a € 2.840,51)
- di **altri familiari a carico** (se inferiore a € 2.840,51)

DEFINIZIONE DI REDDITO AI FINI DELL'ESENZIONE

I coniugi separati con omologa del Tribunale e/o divorziati in data antecedente alle prestazioni contestate costituiscono due nuclei fiscali distinti.

In questo caso devono comunque produrre documentazione reddituale e copia della sentenza con omologa e/o sentenza di divorzio.

DOCUMENTI DA CUI E' RILEVABILE IL REDDITO

Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- **mod. CUD:** parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- **mod. 730:** prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
- **mod. UNICO:** quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Secondo quanto precisato dal Ministero della Salute con circolare del 26/03/2014

«ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento».

Su tali aspetti è possibile consultare la pagina della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia. Per ulteriori indicazioni relative al proprio reddito gli assistiti devono rivolgersi ai CAF, Patronati, al proprio Commercialista o all' Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE DI FAMILIARI A CARICO

Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

DEFINIZIONE DI FAMILIARI A CARICO

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);;
- i generi e le nuore;;
- il suocero e la suocera;;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);;
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).;

CONTENUTI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Il verbale di accertamento e contestazione unitamente all'Allegato prodotto da Tessera Sanitaria, notificati da ATS al soggetto sanzionato descrivono in modo chiaro:

- Quanto il soggetto deve pagare e a che titolo
- Il termine entro il quale è possibile pagare in forma ridotta
- Entro quando e a chi occorre indirizzare richiesta di audizione o scritti difensivi
- Come procede l'ATS in caso di mancato pagamento
- L'irregolarità che ha dato luogo alla contestazione (requisito/i mancante/i per il diritto all'esenzione)

Come riportato nel verbale di accertamento e contestazione:

- Il soggetto sanzionato può pagare l'importo in forma ridotta indicato nel verbale, entro 60 gg, così facendo chiude la sua posizione;
- Il soggetto sanzionato può, entro 30 gg, presentare all'ATS scritti difensivi o richiedere audizione personale;
- L'ATS in relazione all'esito dell'esame degli scritti difensivi/audizione di cui sopra procederà alla notifica dell'archiviazione (esito positivo) o dell'ingiunzione di pagamento (esito negativo);
- L'ATS mette a disposizione h24 un risponditore automatico per informazioni standard e una consulenza telefonica con operatore dedicato per 1 ora al giorno il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì e per 2,30 ore il giovedì.

ATTENZIONE

- Il pagamento in forma riforma ridotta (importo ticket + sanzione pari all'importo ticket) può essere effettuato esclusivamente nel termine di 60 gg. dalla notifica del verbale
- La presentazione di scritti difensivi non interrompe il termine dei 60 gg.
- L'ordinanza ingiunzione ingiunge il pagamento della sanzione massima e quindi dell'importo del ticket + la sanzione nell'importo pari a 3 volte quello del ticket.

RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

La rateazione del pagamento può avvenire esclusivamente in sede di ingiunzione di pagamento

Il trasgressore può chiedere di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

La richiesta di rateazione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ATS di Pavia.

Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione dalla quale risulti la propria situazione economica, supportata da idonea documentazione.

L'amministrazione si riserva idonei controlli in ordine alla veridicità di quanto dichiarato tramite l'Agenzia delle Entrate.



RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

La prima rata è dovuta il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di concessione della rateizzazione.

In ogni momento il debito può comunque essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, L. 689/1981).

RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

- Sono rateizzabili, su semplice istanza dell'interessato che dichiari "di versare in temporanea situazione di difficoltà", senza doverne specificare le cause e/o dover allegare documenti a comprova di tale situazione, sanzioni di importo superiore ad € 800,00;
- La rateazione, in ogni caso, è concessa per un numero massimo di 20 (venti) rate mensili ognuna delle quali, a sua volta, deve essere di importo unitario minimo non inferiore a € 100.00;
- Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica rata dell'importo residuo.
- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

1° comma

nell'ipotesi in cui sia stata **notificata** all'utente **l'ordinanza ingiunzione entro il 31/12/2018**, per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, della maggiorazione per interessi legali maturati e delle spese di procedimento, il termine ultimo per procedere al pagamento di che trattasi è differito al 31/12/2019.

Pertanto coloro che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento entro il 31/12/2018 hanno 1 anno per pagare e chiudere la propria posizione

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

2° comma

Per tutti coloro ai quali sia stato **notificato**, entro il 31/12/2018, il **verbale di accertamento e contestazione** d'indebito beneficio di somme sotto forma di esenzione dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria, il termine entro il quale è possibile pagare esclusivamente l'importo corrispondente al ticket non versato maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso) è **differito al 31/12/2019**.

Pertanto coloro che hanno ricevuto il verbale di accertamento e contestazione entro il 31/12/2018 possono chiudere la propria posizione pagando solo ticket/interessi legali/ spese procedimento entro il 31/12/2019

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

ATTENZIONE

Decorso inutilmente il termine del 31/12/2019, senza che il sanzionato abbia provveduto al pagamento (ticket non versato, interessi legali e spese di procedimento), l'ATS di Pavia procederà alla notifica dell'ordinanza ingiunzione ex L. n. 689/1981 e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi relativi al ticket, agli interessi legali maturati, alle spese di procedimento **e alla sanzione amministrativa pecuniaria.**

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

3° comma

Ai cittadini ai quali non sia pervenuta la notifica del verbale di accertamento e contestazione entro il 31 dicembre 2018, è data **facoltà** di presentare all'ATS, **entro il termine del 31/12/2019**, formale richiesta di regolarizzazione spontanea della propria posizione debitoria derivante da indebita esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la fruizione di prestazioni sanitarie o farmaci dispensati dal SSN, tramite pagamento dell'importo/i del/dei tickets non versato/i, maggiorato/i degli interessi legali maturati.

Pertanto coloro che non hanno ricevuto alcun verbale entro il 31/12/2018 possono chiedere di attivare il cd. «ravvedimento operoso» mediante istanza indirizzata al Direttore Generale dell'ATS di Pavia. A tal fine è pubblicato apposito fac-simile di istanza sul sito web sotto le news - Recupero ticket sanitari non pagati.

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

ATTENZIONE

Decorso inutilmente il termine del 31/12/2019 l'ATS di Pavia procederà al recupero dell'importo del ticket nonché alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

5° comma

Nell'ipotesi in cui sia stata notificata all'utente l'ordinanza ingiunzione successivamente al 31/12/2018 ed entro il 31/12/2019, per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, della maggiorazione per interessi legali maturati e delle spese di procedimento, il termine ultimo per procedere al pagamento di che trattasi è il 30/04/2020.

Pertanto coloro che riceveranno l'ingiunzione di pagamento nel corso di tutto il 2019 purchè entro il 31/12/2019 possono pagare entro il 30/4/2020 e chiudere la propria posizione

POSSIBILITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 23 DEL 28/12/2018 ART. 18

5° comma

Per tutti coloro ai quali sia stato notificato, successivamente al 31/12/2018 ed entro il 31/12/2019, il verbale di accertamento e contestazione d'indebito beneficio di somme sotto forma di esenzione dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria, il termine entro il quale è possibile pagare esclusivamente l'importo corrispondente al ticket non versato maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso) **è il 30/04/2020.**

Pertanto coloro che riceveranno il verbale di accertamento e contestazione nel corso di tutto il 2019 purché entro il 31/12/2019 possono chiudere la propria posizione pagando solo ticket/interessi/ spese procedimento entro il 30/04/2020

TIPOLOGIE DI ESENZIONE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONTESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI

- **E01:** soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (solo specialistica ambulatoriale);
- **E02:** disoccupati – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- **E03:** titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico;
- **E04:** titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

TIPOLOGIE DI ESENZIONE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONTESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI

Per titolari di **pensione al minimo** si intendono le persone titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l'importo mensile, che per il 2017 è stato fissato a 501,89 euro, varia ogni anno).

TIPOLOGIE DI ESENZIONE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONTESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI

IMPORTANTE

Le condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sopra enumerate, in Regione Lombardia sono integrate, ai fini delle esenzioni in base al reddito, da ulteriori fattispecie, come disposto con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale (D.G.R.)

FATTISPECIE DI ESENZIONE REGIONE LOMBARDIA

- **E05:** Soggetti di età superiore ai 65 anni appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 e euro 38.500,00 (ex DGR 5875 del 21/11/2007) (solo specialistica ambulatoriale)

pertanto in Regione Lombardia l'esenzione E01 è assorbita dalla esenzione E05.

- **E11:** Soggetti minori di età sino a 14 anni, indipendentemente dal reddito (ex DGR 1185/2013);

FATTISPECIE DI ESENZIONE REGIONE LOMBARDIA

- **E12:** Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare lordo pari o inferiore a euro 27.000,00, per il periodo di durata di tale condizione (ex DGR 4380/2012)

Pertanto in Regione Lombardia l'esenzione E02 è assorbita dalla esenzione E 12.

FATTISPECIE DI ESENZIONE REGIONE LOMBARDIA

- **E13:** Lavoratori in mobilità/in cassa integrazione straordinaria/in cassa integrazione in deroga/in contratto di solidarietà difensivo (ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984) e loro familiari fiscalmente a carico, con retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalle Circolari dell'INPS n. 20 dell'8/2/2012, n. 14 del 30/01/2013 e successivi aggiornamenti, n. 19 del 30/01/2015 e suoi eventuali e successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (ex DGR4380 del 7/11/2012, DGR 313 del 27/6/2013, DGR 1095 del 16/12/2013, DGR 29/89 del 23/12/2014)

Al momento Tessera Sanitaria non ha mai rilevato irregolarità su tale esenzione.

FATTISPECIE DI ESENZIONE REGIONE LOMBARDIA

- **E14:** Soggetti di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 18.000,00 ([DGR n. X/1095 del 16.12.2013](#));
(solo farmaceutica);
- **E15:** Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con reddito familiare fiscale annuale non superiore a euro 18.000,00 e loro familiari a carico che possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto "super ticket")
- (ex DGR4153 dell'8/10/2015) **(solo specialistica ambulatoriale)**

Al momento Tessera Sanitaria non ha mai rilevato irregolarità su tale esenzione.

FATTISPECIE DI ESENZIONE REGIONE LOMBARDIA

- **E30:** Soggetti affetti da patologie croniche e trapiantati appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a euro 46.600,00, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 del D.Lgs. n. 109/98 s.m.i.. (**solo farmaceutica**);
- **E40:** Soggetti affetti da malattia rara appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a euro 46.600,00, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 del D.lgs n. 109/98 e successive modifiche (**solo farmaceutica**).

DEFINIZIONE DI STATUS DI DISOCCUPATO AI FINI DELL'ESENZIONE

Con nota ministeriale n. 14576 –P del 15 maggio 2015 il Ministero della Salute ha chiarito la corretta interpretazione dello status di disoccupato ai fini del riconoscimento del diritto alla esenzione:

«Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.»

DEFINIZIONE DI STATUS DI DISOCCUPATO AI FINI DELL'ESENZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 181/2000, **fino al 23 settembre 2015** (data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015 che ha abrogato tale disposizione) lo status di precario con attività lavorativa **non sospendeva** lo stato di disoccupazione ai fini della esenzione.

Dal 23 settembre 2015 lo status di precario con attività lavorativa **non mantiene** più lo stato di disoccupazione ai fini dell'esenzione

ALCUNE PRECISAZIONI

- L'esenzione per reddito ha carattere personale, tuttavia, l'esenzione spettante ai disoccupati (E02-E12) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) spetta anche ai familiari fiscalmente a carico.
- Non c'è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistono i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.
- Se l'esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.
- E' utile chiedere anche l'esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l'esenzione per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite/esami collegati alla specifica invalidità, così come avviene per l'esenzione per patologia.